

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

SUPPLEMENTO

OTTOBRE / DICEMBRE

2025

DIREZIONE

DANNY BUSCH, GUIDO CALABRESI, PIERRE-HENRI CONAC,
RAFFAELE DI RAIMO, ALDO ANGELO DOLMETTA, GIUSEPPE FERRI
JR., RAFFAELE LENER, UDO REIFNER, FILIPPO SARTORI,
ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI, THOMAS ULEN

COMITATO DI DIREZIONE

FILIPPO ANNUNZIATA, PAOLOEFISIO CORRIAS, MATTEO DE POLI,
ALBERTO LUPOI, ROBERTO NATOLI, MADDALENA RABITTI,
MADDALENA SEMERARO, ANDREA TUCCI

COMITATO SCIENTIFICO

STEFANO AMBROSINI, SANDRO AMOROSINO, SIDO BONFATTI,
FRANCESCO CAPRIGLIONE, FULVIO CORTESE, AURELIO GENTILI,
GIUSEPPE GUIZZI, BRUNO INZITARI, MARCO LAMANDINI, DANIELE
MAFFEIS, RAINER MASERA, UGO MATTEI, ALESSANDRO
MELCHIONDA, UGO PATRONI GRIFFI, GIUSEPPE SANTONI,
FRANCESCO TESAURO+

COMITATO ESECUTIVO

ROBERTO NATOLI, FILIPPO SARTORI, MADDALENA SEMERARO

COMITATO EDITORIALE

ADRIANA ANDREI, ANGELA MARIA AROMOLO DE RINALDIS,
SEBASTIANO BELFI, GIOVANNI BERTI DE MARINIS, BENEDETTA
BONFANTI, ALESSANDRA CAMEDDA, ANDREA CARRISI, GABRIELLA
CAZZETTA, EDOARDO CECCHINATO, PAOLA DASSISTI, ANTONIO
DAVOLA, ANGELA GALATO, ALBERTO GALLARATI, EDOARDO
GROSSULE, LUCA SERAFINO LENTINI, PAOLA LUCANTONI, EUGENIA
MACCHIAVELLO, UGO MALVAGNA, ALBERTO MAGER, EMANUELA
MIGLIACCIO, GIANPAOLO PANETTA, FRANCESCO PETROSINO,
ELISABETTA PIRAS, CHIARA PRESCIANI, FRANCESCO QUARTA,
ELEONORA RAJNERI, CARMELA ROBUSTELLA, GIULIA TERRANOVA,
DAVIDE TOCCOLI, VERONICA ZERBA (SECRETARIO DI REDAZIONE)

COORDINAMENTO EDITORIALE

UGO MALVAGNA

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE

LA RIVISTA DI DIRITTO BANCARIO SELEZIONA I CONTRIBUTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE SULLA BASE DELLE NORME SEGUENTI.

I CONTRIBUTI PROPOSTI ALLA RIVISTA PER LA PUBBLICAZIONE VENGONO ASSEGNATI DAL SISTEMA INFORMATICO A DUE VALUTATORI, SORTEGGIATI ALL'INTERNO DI UN ELENCO DI ORDINARI, ASSOCIATI E RICERCATORI IN MATERIE GIURIDICHE, ESTRATTI DA UNA LISTA PERIODICAMENTE SOGGETTA A RINNOVAMENTO.

I CONTRIBUTI SONO ANONIMIZZATI PRIMA DELL'INVIO AI VALUTATORI.

LE SCHEDE DI VALUTAZIONE SONO INVIATE AGLI AUTORI PREVIA ANONIMIZZAZIONE.

QUALORA UNO O ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO UN PARERE FAVOREVOLE ALLA PUBBLICAZIONE SUBORDINATO ALL'INTRODUZIONE DI MODIFICHE AGGIUNTE E CORREZIONI, LA DIREZIONE ESECUTIVA VERIFICA CHE L'AUTORE ABBA APPORTATO LE MODIFICHE RICHIESTE.

QUALORA ENTRAMBI I VALUTATORI ESPRIMANO PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO VIENE RIFIUTATO. QUALORA SOLO UNO DEI VALUTATORI ESPRIMA PARERE NEGATIVO ALLA PUBBLICAZIONE, IL CONTRIBUTO È SOTTOPOSTO AL COMITATO ESECUTIVO, IL QUALE ASSUME LA DECISIONE FINALE IN ORDINE ALLA PUBBLICAZIONE PREVIO PARERE DI UN COMPONENTE DELLA DIREZIONE SCELTO RATIONE MATERIAE.

Rivista
di Diritto Bancario | dottrina
e giurisprudenza
commentata

SEDE DELLA REDAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, VIA VERDI 53,
(38122) TRENTO – TEL. 0461 283836

Responsabilità, Sostenibilità, Impresa: Le sfide della Corporate Sustainability Due Diligence Directive.

SOMMARIO: 1. La nuova disciplina della *corporate sustainability due diligence* alla luce della CSDDD – 1.1. Il dovere di diligenza. – 1.2. La catena di attività e la gestione degli impatti negativi effettivi e potenziali – 1.3. La responsabilità della società e altri meccanismi di *enforcement* – 2. CSDDD e discipline nazionali a confronto: il modello francese e il modello tedesco. – 3. Il possibile impatto della CSDDD sull'economia europea e internazionale. – 4. Il pacchetto Omnibus.

1. La nuova disciplina della corporate sustainability due diligence alla luce della CSDDD

Il 5 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la direttiva (UE) 2024/1760, nota come *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* ("CSDDD")¹. La direttiva, che si inserisce nel contesto nell'ambito del c.d. "*Green Deal Europeo*"²,

¹ Per una prima analisi della direttiva sia consentito rinviare a G. PANETTA, *Alcune riflessioni a margine della Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, in *Sostenibilità e mercati vigilati: regolatori e operatori nella "galassia" ESG*, F. Riganti (a cura di), Torino, 2024, 99 ss.

² Comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final). Il riferimento al solo Green Deal Europeo appare alquanto limitato, la direttiva, infatti, ha un ambito di applicazione decisamente più esteso, abbracciando anche e soprattutto temi di carattere sociale. Sempre in ambito europeo si segnala il Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, con cui l'Unione si è impegnata al conseguimento della neutralità climatica entro il 2050 e a ridurre di almeno il 55% le emissioni entro il 2030. Ulteriori piani d'azione sono stati sviluppati dall'UE in tema di sviluppo sostenibile, tra questi si segnala: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare - Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020) 98 final); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020) 380 final); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)381 final); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale

del piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024³ e dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU⁴ mira a rafforzare l'impatto dei diritti umani e delle politiche ambientali sulla *governance* delle imprese, uniformando a livello europeo le normative in materia di obblighi di diligenza ESG e i meccanismi di responsabilità civile per le aziende in caso di produzione di impatti negativi su ambiente e diritti umani.

La direttiva rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche di protezione ambientale e dei diritti umani nell'Unione Europea. Per la prima volta, infatti, l'Unione Europea ha individuato, seppur in modo – come vedremo nel proseguo – vago, una serie di obblighi di condotta concreti che trovano trasversalmente applicazione nei riguardi di tutte le imprese⁵ al di sopra di determinate soglie patrimoniali. Fino ad ora si

europeo e al Comitato delle regioni "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche" (COM(2020) 667 final). Degno di particolare menzione per il livello di dettaglio è L. SMIT, C. BRIGHT, R. MCCORQUODALE, M. BAUER, H. DERINGER, D. BAEZA BREINBAUER, F. TORRES-CORTÉS, F. ALLEWELDT, S. KARA, C. SALINIER, H. TEJERO TOBED, *Study on due diligence requirements through the supply chain*, Directorate General for Justice and Consumers final report, 2020 (reperibile all'indirizzo <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8ba0a8fd-4c83-11ea-b8b7-01aa75ed71a1/language-en>).

³ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024 (JOIN(2020) 5 final).

⁴ Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile"

⁵ Sia consentita una breve digressione sulle differenze termologiche presenti nelle diverse traduzioni della direttiva. Se infatti nella versione italiana per indicare i soggetti destinatari della disciplina si usa, salvo che nel titolo della direttiva, il termine società, nelle versioni inglese, francese, spagnola e tedesca si usano rispettivamente i termini *company*, *entreprise*, *empresas*, e *unternehmen*. Potrebbero quindi sorgere dei dubbi circa la correttezza della traduzione italiana, laddove sarebbe probabilmente stato preferibile il termine impresa. In realtà, è probabile che la scelta italiana sia di fatto quella più precisa in quanto se da una parte, come si vedrà nel contributo, i requisiti dimensionali escludono che a livello pratico la CSDDD possa mai trovare applicazione rispetto a una impresa non societaria, l'art. 3, lett. a) chiarisce in modo inequivocabile che il termine, quale che sia la sua corretta traduzione, si applica alle sole persone giuridiche e alle imprese finanziarie regolamentate, prescindendo dalla forma giuridica.

Tuttavia, emerge subito un'ulteriore complicazione, la direttiva come appena detto fa, infatti, riferimento alle persone giuridiche costituite in una delle forme giuridiche elencate negli allegati I e II della direttiva 2013/34/UE che, volendosi limitare alla

era avuta l'impressione che lo sforzo legislativo unionale fosse concentrato più sulla definizione di nomenclature e sull'imposizione di norme di *compliance* che sull'imposizione di veri e propri obblighi di condotta in grado di incidere effettivamente sulle emissioni e sul rispetto dei diritti umani o istituendo meccanismi premiali o sanzionatori per l'incentivazione di politiche ESG.

Non solo, la crescita incontrollata di normativa ESG ha complicato il quadro regolamentare per le imprese europee, aumentando i costi e potenzialmente rendendo l'Europa meno attraente per gli investimenti⁶, con il rischio che alcune aziende possano cercare di ridurre la propria responsabilità attraverso la creazione di società sussidiarie o tramite l'*outsourcing*⁷. Il rischio, non così infondato è di avvantaggiare con eccessivi vincoli e costi imprese extra-europee, troppo spesso poco attente ad ambiente e diritti umani⁸

disciplina italiana includono tanto le società di capitali quanto le società di persone, tuttavia prive di personalità giuridica. Sicuramente tali incongruenze risultano come esito delle difficoltà di coordinare i diversi ordinamenti e, nonostante le evidenti contraddizioni, appare evidente come, almeno per il caso italiano, il termine società sia effettivamente quello rispondente alle finalità della direttiva. Sul punto cfr. J SINNIG, D. A. ZETZSCHE, *The EU's Corporate Sustainability Due Diligence Directive: From Disclosure to Mandatory Prevention of Adverse Sustainability Impacts in Supply Chain*, in *Eur. J. Risk Regul.*, 2025, 1 ss.

⁶ Per una sintesi delle critiche rivolte alla normativa ESG in generale, cfr. L. PÉREZ, V. HUNT, H. SAMANDARI, R. NUTTALL, K. BINIEK, *Does ESG really matter—and why?*, in *McKinsey Quarterly*, 2022 (reperibile all'indirizzo <https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/does-esg-really-matter-and-why>). Secondo il report E. K. BROCK, J. NELSON, A. BRACKLEY, *Rate the Raters 2023. ESG Ratings at a Crossroads*, ERM Report, 2023, 40 ss., le società quotate spendono tra i 220.000 e i 480.000 dollari l'anno per il rating ESG. Allo stesso modo è interessante osservare come le politiche ESG europee siano di fatto un modello normativo in grado di influenzare la regolamentazione a livello globale (c.d. "Effetto Bruxelles"), cfr. R. REDONDO ALAMILLOS, F. DE MARIZ, *How Can European Regulation on ESG Impact Business Globally?*, in *J. risk financ. manag.*, 2022, 291 ss.

⁷ Cfr. A.M. PACCES, *Corporate Sustainability Due Diligence*, in *Il Diritto Societario Europeo: Quo Vadis?*, P. Montalenti, M. Notari (a cura di), Atti del convegno Courmayeur 23-24 settembre 2022, Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 2023, 283 ss.

⁸ Si veda, per un'analisi comparativa tra le imprese europee ed extraeuropee in relazione alle sole emissioni di CO₂, M. CRIPPA, D. GUIZZARDI, M. BANJA, E. SOLAZZO, M. MUNTEAN, E. SCHAAF, F. PAGANI, F. MONFORTI-FERRARIO, J.G.J. OLIVIER, R. QUADRELLI, A. RISQUEZ MARTIN, P. TAGHAVI-MOHARAMLI, G. GRASSI,

La sfida per l'UE è bilanciare la tutela dei diritti umani e dell'ambiente con la salvaguardia della capacità industriale europea. Se un approccio troppo permissivo ostacolerebbe gli obiettivi di decarbonizzazione, uno troppo rigido penalizzerebbe economicamente l'industria europea.

La CSDDD cerca di rispondere proprio a queste necessità, introducendo per la prima volta un meccanismo di responsabilità civile delle società in relazione alla sostenibilità e ai diritti umani, imponendo alle imprese di internalizzare le esternalità negative e disincentivando l'uso di partner extra-europei non conformi agli *standard* ambientali e ai diritti umani.

La CSDDD non deve essere però intesa come soluzione salvifica, priva di difetti o esente da critiche. Volendo ripercorrere per sommi capi la disciplina da questa dettata, il primo punto di complessità meritevole di approfondimento e analisi riguarda l'ambito applicativo.

La direttiva trova applicazione esclusivamente nei confronti di società costituite ai sensi del diritto interno di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea che soddisfino determinati requisiti dimensionali.

L'art. 2, stabilisce che sono incluse nell'ambito di applicazione della direttiva le società che per due esercizi positivi: (i) hanno avuto, in media, più di 1 000 dipendenti⁹ e un fatturato netto a livello mondiale

S. ROSSI, D. OOM, A. BRANCO, J. SAN-MIGUEL, E. VIGNATI, *CO2 emissions of all world countries – JRC/IEA/PBL 2022 Report*, Publications Office of the European Union, 2022, *passim*.

Quanto ai diritti umani, nonostante la maggior difficoltà nel ricostruire un quadro oggettivo e perfettamente aderente alla realtà, v. INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION, *2024 ITUC Global Rights Index The World's Worst Countries For Workers*, 2024, 11 ss. (reperibile all'indirizzo <https://www.ituc-csi.org/global-rights-index>) e HOUSE OF FREEDOM, *Freedom in the World 2020*, 2020, 29 ss. (reperibile all'indirizzo https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-08/FIW2020_book_JUMBO_PDF.pdf).

⁹ Ai fini del calcolo dei dipendenti, al fine di evitare condotte elusive da parte delle società attraverso contratti a tempo determinato o atipici, è previsto ai sensi dell'art. 2, par. 4, che il numero di dipendenti che lavorano a tempo parziale è calcolato su base equivalente al tempo pieno e che i lavoratori interinali o occupati in altre forme di lavoro atipiche sono inclusi nel calcolo del numero di dipendenti. Per quanto riguarda i criteri fondamentali per determinare lo status di lavoratore (Considerando 27) si veda, *ex multis*, la sentenza della Corte di Giustizia, C-66/85 Lawrie-Blum (reperibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61985CJ0066>).

superiore a 450 000 000 euro nell'ultimo esercizio; (ii) che pur non rientrando nella precedente categoria siano società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell'ultimo esercizio; ovvero, in alternativa, (iii) che abbiano concluso o che siano la capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora il valore di detti diritti di licenza sia superiore a 22 500 000 EUR nell'ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 000 000 EUR nell'ultimo esercizio¹⁰.

¹⁰ Requisiti sostanzialmente coincidenti sono stabiliti anche per le società costituite ai sensi della normativa di un paese extra-europeo con la precisazione che, in questo caso, i requisiti attinenti al fatturato dovranno essere calcolati in relazione al solo fatturato prodotto in Unione Europea. Per queste società, poi, l'art. 23 disciplina la nomina di un mandatario per il territorio dell'Unione per agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni con le autorità europee e nazionali competenti.

Occorre osservare, tuttavia, che gli stati membri avranno due anni per adottare le misure attuative della CSDDD che produrrà i suoi effetti solo dopo due anni dalla propria entrata in vigore e che l'ambito applicativo soggettivo della direttiva verrà esteso gradualmente in tre fasi.

Ai sensi dell'art. 37 della direttiva nella prima fase, infatti, a partire dal 26 luglio 2027 le disposizioni previste dalla direttiva saranno applicabili alle sole società europee con più di 5000 dipendenti di media e con un fatturato superiore a 1.500.000.000 euro nell'ultimo esercizio e alle società extra-europee con un fatturato superiore a 1.500.000.000 euro nell'ultimo esercizio.

A partire dal 26 luglio 2028 si avvierà la seconda fase e le disposizioni della direttiva saranno applicabili alle sole società europee con più di 3000 dipendenti di media e con un fatturato superiore a 900.000.000 euro nell'ultimo esercizio e alle società extra-europee con un fatturato superiore a 900.000.000 euro nell'ultimo esercizio. Solo dal luglio 2029 troverà applicazione la terza e ultima fase.

Secondo i dati della Banca d'Italia relativi al 2022 la CSDDD coinvolgerà 131 società non finanziarie nella prima fase, 233 nella seconda e 649 nella terza. Relativamente alle imprese finanziari si prevede che nella prima fase la direttiva coinvolgerà 11 società (9 banche significative, 1 non significativa e 1 intermediario finanziario non bancario), nella seconda 14 (11 banche significative, 1 non significativa e 1 intermediario finanziario non bancario) e nell'ultima 22 società (12 banche significative, 8 non significative e 2 intermediari finanziari non bancari). Per

Sono tuttavia esclusi i fondi di investimento alternativi (FIA) e gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le società capogruppo che svolgano come attività principale la detenzione di azioni in filiazioni operative e che non siano coinvolte nell'adozione di decisioni gestionali, operative o finanziarie che interessano il gruppo o una o più delle sue filiazioni a condizione che una delle società figlie della società esentata sia stata designata per adempiere, in vece della capogruppo, agli obblighi derivanti dalla direttiva e che gli siano stati forniti i mezzi e l'autorità giuridica per svolgere tale compito.

Il novero dei soggetti interessati dalle direttive, quindi, appare fortemente limitato da limiti quantitativi fissati particolarmente a rialzo. Sebbene una simile decisione appaia giustificata e fondata su chiare esigenze di compromesso politico in fase di approvazione del testo della direttiva, non si può non notare come un simile compromesso a ribasso¹¹ possa di fatto castrare i propositi della direttiva e minimizzarne gli impatti¹².

1.1 *Il dovere di diligenza*

Uno dei temi più rilevanti della direttiva riguarda senza dubbio il dovere di diligenza in materia di diritti umani e tutela dell'ambiente imposto dall'articolo 5 della direttiva alle società rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva.

La direttiva, infatti, impone alle società di (i) integrare il dovere di

approfondire v. A. BALTRUNAITE, R. CANINI, F. CHIARELLI, E. CONSIGLIERE, P. COPPOTELLI, F. FORNASARI, T. LOIZZO, S. MOCETTI, C. MURACA, R. PARRELLA, F. SCHIMPERNA, E. SETTE, *The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): an analysis of the potential economic and legal impacts*, Questioni di Economia e Finanza, Occasional papers, Banca d'Italia, 2024, n. 869, 24 ss. (reperibile all'indirizzo <https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2024-0869/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=1>).

Solo a partire dal 26 luglio 2029 troveranno piena applicazione le soglie sopra descritte.

¹¹ Nelle precedenti proposte e bozze di direttiva erano fissati limiti inferiori.

¹² D'altra parte, è sufficiente pensare al mercato italiano in cui secondo ISTAT, *Rapporto sulle imprese 2021*, 2021, 12 ss. (reperibile al link <https://www.istat.it/storage/rapporti-tematici/imprese2021/Rapportoimprese2021.pdf>) più del 90% delle imprese non supera i 10 dipendenti. L'ambito di applicazione, in questo modo, rischia di divenire alquanto marginale.

diligenza nelle proprie politiche e sistemi di gestione del rischio (art. 7); (ii) individuare e valutare gli impatti negativi¹³ effettivi o potenziali ed, eventualmente, orientarli secondo una scala di priorità (artt. 8 e 9)¹⁴; (iii) prevenire e arrestare gli impatti negativi o, ove non fosse possibile, attenuarli e contenerli (artt. 10 e 11); (iv) fornire una riparazione per gli impatti negativi causati (art. 12); (v) svolgere in modo efficace un

¹³ Per “impatto ambientale negativo” si intende, ex dell’art. 3, par. 1, lett. b, «*impatto negativo sull’ambiente causato dalla violazione dei divieti e degli obblighi elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 1, punti 15 e 16, e parte II, tenendo conto della legislazione nazionale connessa alle disposizioni degli strumenti ivi elencati*»

Ai sensi della lett. c, si definisce “impatto negativo sui diritti umani” «*impatto su persone causato da:*

i) un abuso di uno dei diritti umani elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 1, in quanto tali diritti umani sono sanciti dagli strumenti internazionali elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 2;

ii) un abuso di un diritto umano non elencato nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 1, ma sancito dagli strumenti in materia di diritti umani elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 2, a condizione che:

- il diritto umano possa essere oggetto di abuso da parte di una società o di un soggetto giuridico;

- l’abuso del diritto umano pregiudichi direttamente un interesse giuridico tutelato dagli strumenti in materia di diritti umani elencati nell’allegato della presente direttiva, parte I, sezione 2;

- e la società sia stata ragionevolmente in grado di prevedere il rischio che tale diritto umano potesse essere lesa, considerate le circostanze del caso specifico, compresi la natura e la portata delle attività commerciali della società e la sua catena di attività, le caratteristiche del settore economico e il contesto geografico e operativo».

¹⁴ L’approccio adottato dalla CSDDD, in tema di procedure di gestione degli impatti negativi può essere ricondotto, tenuto conto delle dovute differenze, alla disciplina AML. La disciplina delineata, infatti, dalla IV e V Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva (UE) 2015/849 e Direttiva (UE) 2018/843) impone degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Il parallelo con la CSDDD è diretto: come un soggetto obbligato ai sensi della disciplina AML deve identificare e verificare l’identità del proprio cliente, comprendere lo scopo e la natura del rapporto e monitorarlo nel tempo, così un’impresa soggetta alla CSDDD deve “conoscere” la propria catena del valore per identificare gli impatti negativi. Allo stesso modo è possibile tracciare un parallelismo con le disposizioni AML in materia di identificazione, gestione e mitigazione dei rischi. Entrambe le discipline, infatti, adottano un approccio *risk based* in un caso per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’altro per la gestione degli impatti negativi e potenziali. Nonostante le diverse finalità appare evidente come sia possibile a livello metodologico tracciare dei parallelismi.

dialogo con i portatori di interessi (art. 13); (vi) gestire un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo (art. 14); (vii) monitorare l'efficacia delle proprie politiche e il rispetto del dovere di diligenza proprio, delle sue filiazioni e dei *partner* commerciali (art. 15); e, infine, (viii) pubblicare una dichiarazione annuale sulle materie disciplinate dalla direttiva (art. 16)¹⁵.

Alle società è imposto ai sensi dell'art. 7 di predisporre una politica relativa all'adempimento del dovere di diligenza che dovrà essere poi costantemente revisionata ogni 24 mesi o in ogni caso qualora si verificano eventi tali da richiedere una modifica della politica stessa. Tale politica deve contenere: una descrizione dell'approccio della società al dovere di diligenza; la formulazione di un codice di condotta che individui i principi e le norme a cui la società e i *partner* diretti e indiretti di questa sono tenuti ad attenersi e una descrizione delle procedure per l'integrazione del dovere di diligenza nelle politiche della società e per il suo corretto esercizio, incluse le misure di verifica del rispetto del codice di condotta.

Nulla di tutto ciò però ci fornisce adeguate indicazioni su quale dovrebbe essere il reale contenuto di detti doveri di diligenza, rimettendo alle stesse società di darne una applicazione pratica. Una simile scelta che, indubbiamente, risponde all'esigenza di non appesantire ed irrigidire il testo normativo e allo stesso tempo di non imporre acriticamente alle società obblighi specifici non necessariamente attinenti all'attività nel concreto condotta dalla società stessa, d'altra parte, potrebbe fortemente ridurre l'efficacia della direttiva stessa. Rimettere alle società stesse la definizione in concreto di come queste intendano approcciarsi alla tutela dei diritti umani e dell'ambiente, individuando autonomamente gli *standard*¹⁶ che esse stesse saranno poi tenute a rispettare, si presta, plausibilmente, ad abusi

¹⁵ Inoltre, ai sensi dell'art. 22, le società sono chiamate ad adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici per garantire che la strategia e il modello aziendale siano in linea con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale entro 1.5 °C in linea con l'accordo di Parigi. Sono escluse le società che abbiano adottato un piano di transizione ai sensi della CSRD.

¹⁶ Sulla natura di questi *standard*, ovvero se siano, *de facto*, rappresentativi di obblighi di legge già esistenti o rappresentino un *quid pluris*, v. E. BARCELLONA, *La sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito dei limiti strutturali del c.d. stakeholderism*, in *Riv. soc.*, 2022, 14 ss.

o quantomeno a una certa dose di autoindulgenza.

D'altra parte, la direttiva stessa si limita meramente ad elencare nell'Allegato I diritti umani e ambientali tutelati, senza offrire in alcun modo strumenti per affrontare le possibili e – sia permesso affermare – probabili situazioni di contrasto e necessità di bilanciamento tra questi¹⁷.

Rimane in ogni caso la possibilità che sia l'opinione pubblica europea, sempre più sensibile alle tematiche ESG, a “obbligare” il tessuto imprenditoriale europeo a scelte più decise nel solco della tutela dell'ambiente e dei diritti umani¹⁸, nella speranza che un simile impulso non dia però luogo a comportamenti poco trasparenti di *greenwashing*.

1.2 *La catena di attività e la gestione degli impatti negativi effettivi e potenziali*

Occorre spendere una riflessione anche sulla c.d. “catena di attività” (in inglese “*chain of activities*”) definita, ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. g) come : « i) *attività di un partner commerciale a monte di una società inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di tale società, compresi la progettazione, l'estrazione, l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, l'immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio; e ii) attività di un partner commerciale a valle di una società inerenti alla distribuzione, al trasporto e all'immagazzinamento del prodotto di tale società, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per la società o a*

¹⁷ Relativamente alla genericità dei doveri di diligenza, anche se in relazione alla proposta di direttiva, cfr. M. VENTORUZZO, *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence*, in Riv. Soc., 2021, 380 ss.; U. TOMBARI, *La Proposta di Direttiva sulla Corporate Due Diligence e sulla Corporate Accountability: prove (incerte) di un “capitalismo sostenibile”*, in Riv. Soc., 2021, 375 ss.

¹⁸ Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Attitudes of Europeans towards the environment, Eurobarometer report, 2024* (reperibile all'indirizzo <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3173>). Interessanti in tal senso i dati del *report* in cui si evidenzia il profondo e diffuso interesse degli europei circa le tematiche ambientali. In particolare, emerge come l'84% dei cittadini europei ritenga necessaria la legislazione europea per difendere l'ambiente e l'80% ritenga che l'UE dovrebbe aiutare i paesi non europei a migliorare i loro standard di tutela ambientale.

nome della società [...]»¹⁹.

La finalità della direttiva è assicurare che gli obblighi di due diligence siano osservati lungo l'intera filiera di produzione e distribuzione, non soltanto dai soggetti direttamente assoggettati, ma altresì dai loro partner commerciali, siano essi diretti ovvero indiretti, in modo da presidiare l'intero ciclo di vita di beni e servizi²⁰.

Sebbene, in virtù delle elevate soglie dimensionali fissate dalla direttiva, le PMI siano formalmente escluse dal relativo perimetro soggettivo, esse possono tuttavia ricadervi in via mediata qualora rivestano la qualità di partner commerciali all'interno della catena di attività di società assoggettate. Per evitare di gravarle di oneri economici e organizzativi sproporzionati, il legislatore unionale impone alle società rientranti nell'ambito applicativo della CSDDD l'obbligo di assicurare alle PMI della propria catena di attività un adeguato sostegno, sia organizzativo sia finanziario, nella prevenzione (art. 10), arresto o mitigazione (art. 11) degli impatti negativi²¹.

Sebbene queste agevolazioni siano comprensibili negli intenti, sorgono alcuni dubbi di portata generale. Nell'ordinamento europeo e, particolarmente, in quello italiano, esiste una differenza significativa nel trattamento tra PMI e altre imprese, generalmente a favore delle prime. Tuttavia, un trattamento troppo favorevole per le PMI potrebbe indurre le piccole imprese a limitare la propria crescita per non perdere le tutele previste dalla normativa, risultando così in un potenziale

¹⁹ Sono, tuttavia, esclusi la distribuzione, il trasporto e l'immagazzinamento del prodotto soggetto al controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2021/821 o a controlli delle esportazioni relativi ad armi, munizioni o materiali bellici, una volta che l'esportazione del prodotto sia stata autorizzata.

²⁰ Fanno eccezione le imprese finanziarie regolamentate in relazione alle quali la direttiva limita l'efficacia della catena di attività alle sole attività a valle per evitare valutazioni complicate di numerosi partner commerciali e prevenire la restrizione del credito. Nella fase attuale risulta pressoché impraticabile stimare con precisione, anche limitatamente al territorio italiano, il numero di imprese che saranno ricomprese nella catena di attività. Secondo A. BALTRUNAITE, R. CANINI, F. CHIARELLI, E. CONSIGLIERE, P. COPPOTELLI, F. FORNASARI, T. LOIZZO, S. MOCETTI, C. MURACA, R. PARRELLA, F. SCHIMPERNA, E. SETTE, *op. cit.*, 25 ss., si stima che siano coinvolte imprese nell'ordine delle decine di migliaia.

²¹ A ulteriore tutela, l'art. 20 dispone che gli Stati membri, con il supporto della Commissione, istituiscano piattaforme di informazione e assistenza, nonché, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, possano prevedere forme di sostegno finanziario dedicate.

disincentivo alla crescita²². Inoltre, in un'ottica di uno sforzo collettivo alla riduzione degli impatti ambientali e sui diritti umani, il ruolo delle PMI è altrettanto importante. Fino a che punto un regime doppio e separato tra grandi imprese e PMI è auspicabile?

L'approccio che pare preferibile sarebbe, quindi, creare un contesto normativo il più semplice e efficiente possibile, applicabile – con le dovute tempistiche e gradualità - a ogni impresa e società a prescindere da qualsiasi soglia dimensionale (se non per esigenze minime) in grado quindi di perseguire le finalità di tutela dell'ESG senza che ciò possa divenire un'inibizione alla crescita.

Uno degli aspetti fondamentali della CSDDD è la regolamentazione della gestione degli impatti negativi e potenziali sui diritti umani o sull'ambiente. La direttiva articola molteplici livelli di intervento²³.

²² Un interessante studio dell'FMI, v. D. BENEDEK, P. DEB, B. GRACIA, S. SAKSONOV, A. SHABUNINA, N. BUDINA, *The Right Kind of Help? Tax Incentives for Staying Small*, IMF Working Papers, International Monetary Fund, 2017, 9 ss. (reperibile all'indirizzo <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/06/13/The-Right-Kind-of-Help-Tax-Incentives-for-Staying-Small-44958>) dimostra le PMI che ricevono incentivi fiscali permanenti siano associate a una minore crescita in quanto tale meccanismo rappresenterebbe una sorta di disincentivo ad essa. Altri studi hanno dimostrato l'esistenza di un simile disincentivo per le PMI anche in presenza di altri incentivi legali ed economici diversi da quelli fiscali come, ad esempio, la normativa giuslavoristica. Senza pretesa di completezza ed esaustività si segnalano F. SCHIVARDI, R. TORRINI, *Identifying the Effects of Firing Restrictions through Size-Contingent Differences in Regulation*, in *Labour Econ.*, 2008, 482 ss.; L. GARICANO, C. LELARGE, J. VAN REENEN, *Firm Size Distortions and the Productivity Distribution: Evidence from France*, in *Am. Econ. Rev.*, 2016, 3439 ss.

Per una critica, ancora attuale, alla proposta di regolamento circa l'esclusione delle PMI dall'ambito soggettivo di applicazione, v. C. M. O'BRIEN, O. MARTIN-ORTEGA, *Commission Proposal on Corporate Sustainability Due Diligence: Analysis from a Human Rights Perspective*, In-Depth Analysis, Directorate-General for External Policies, 2022, 7 ss. (reperibile all'indirizzo <https://data.europa.eu/doi/10.2861/60402>).

²³ L'intera procedura di gestione è poi caratterizzata anche dal costante dialogo tra società e portatori di interessi (art. 13). In particolare, è previsto che questi debbano essere necessariamente sentiti: nella procedura di individuazione, valutazione e attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali ex artt. 8 e 9; nell'elaborazione dei piani di azione in materia di prevenzione e correttivi e in fase di assunzione della decisione di cessare o sospendere un rapporto d'affari ex artt. 10 e 11; nelle procedure di riparazione agli impatti negativi ex art. 12 e in fase di

Innanzitutto, è richiesto alle società di identificare e valutare gli impatti negativi effettivi o potenziali (art. 8), sulla base criteri qualitativi e quantitativi, attraverso la mappatura delle attività proprie, delle proprie filiazioni²⁴ e *partner* commerciali. Sulla base di queste valutazioni, dovranno quindi essere individuati i possibili fattori di rischio²⁵. Ogniqualvolta che vi sia un fondato motivo per ritenere che possano manifestarsi nuovi rischi e, comunque, almeno una volta ogni 12 mesi dovrà essere ripetuta tale valutazione (art. 15).

Qualora le società non siano in grado di gestire completamente e contemporaneamente tutti gli impatti negativi individuati dovranno attribuire ad ognuno di questi un grado di priorità in modo da individuare quelli più gravi su cui intervenire con maggiore tempestività.

Tale previsione non può che sollevare delle perplessità; in assenza di qualsiasi ulteriore specificazione circa i criteri per definire la gravità o la priorità, questi vengono rimessi, *de facto*, alla discrezionalità della singola società. Definire se e quale diritto umano o ambientale debba prevalere e su quali diritti debba prevalere in questo modo è rimesso alla sensibilità, ma anche agli interessi, della singola società. Il bilanciamento tra diritti è un'operazione particolarmente complessa, non priva di risvolti di carattere politico e ideologico. Non resta che sperare in ulteriori chiarimenti da parte della Commissione nella definizione degli orientamenti e delle *best practise* al fine assicurare un'uniformità di prassi a livello europeo, o quantomeno a un intervento su base nazionale in sede di recepimento per garantire una maggiore uniformità almeno a livello interno.

L'art. 10, poi, prevede che le società debbano adottare misure di prevenzione o, se non possibile, di attenuazione degli impatti negativi potenziali; mentre l'art. 11 descrive le misure che le società devono

monitoraggio *ex art.* 15. Qualora sia necessario la società sarà tenuta a consultare anche esperti in grado di fornire valide informazioni sugli impatti negativi.

²⁴ L'art. 6 definisce i reciproci rapporti tra società madre e filiazioni nell'adempimento alle norme della CSDDD, in particolare per quanto riguarda lo scambio di risorse e informazioni all'interno del gruppo di società e l'adempimento da parte della società madre degli obblighi di condotta per conto della filiazione.

²⁵ Bisognerà in particolare tenere conto delle zone di conflitto o ad alto rischio, come definite dal regolamento (UE) 2017/821, ove con maggiore probabilità potranno verificarsi gravi violazioni dei diritti umani.

adottare per arrestare o, se non possibile, ridurre al minimo gli impatti negativi sui diritti umani o sull'ambiente.

La CSDDD richiede alle società, inoltre, ai fini della prevenzione degli impatti negativi potenziali e al fine di arrestare gli impatti negativi effettivi, di definire un piano di azione corredato dei relativi indicatori di misurazione dei progressi e miglioramenti e di adottare ogni misura idonea necessaria a prevenire gli effetti degli impatti negativi, quali: effettuare investimenti finanziari o non finanziari, adeguare e aggiornare impianti, processi e infrastrutture od ogni altro processo operativo; modificare i piani aziendali, le strategie e le attività della società; collaborare, specialmente nei casi in cui ogni altra misura si sia dimostrata inefficace, con qualunque altro soggetto necessario; adottare qualsiasi altra condotta consona ed idonea a prevenire impatti negativi potenziali.

Al fine di arrestare o – più probabilmente – di mitigare gli impatti negativi effettivi causati da una società è previsto, ai sensi dell'art. 12, che questa fornisca una riparazione. La norma prevede anche che, qualora il danno sia causato dal *partner* commerciale, la società possa offrire una riparazione volontaria e usare la sua influenza per convincere il *partner* a fare lo stesso. Per riparazione si intende, ai sensi dell'art. 3 « *il ripristino per la persona o le persone colpite, per le comunità o per l'ambiente di una situazione equivalente o più vicina possibile a quella in cui si troverebbero se non si fosse verificato un impatto negativo effettivo, in proporzione all'implicazione della società nell'impatto negativo, anche mediante il risarcimento finanziario o non finanziario fornito dalla società alla persona o alle persone colpite dall'impatto negativo effettivo e, se del caso, il rimborso dei costi sostenuti dalle autorità pubbliche per le misure correttive eventualmente necessarie*».

Appare evidente quindi come il termine “riparazione” debba essere inteso con un significato più ampio rispetto a quello di risarcimento.

Il punto, tuttavia, più significativo relativamente alla gestione degli impatti negativi è l'obbligo per le società di assicurarsi, mediante adeguate garanzie contrattuali e con ogni altro mezzo idoneo, che i propri *partner* commerciali diretti garantiscano il rispetto degli obblighi di diligenza definiti dalla politica aziendale e che, al contempo, assicurino con i medesimi mezzi, secondo un meccanismo che nella prima proposta di direttiva era definito – in modo evocativo ma

sostanzialmente corretto - “sistema a cascata contrattuale”, il rispetto degli stessi obblighi da parte di quelli che costituiscono, a loro volta, i propri *partner* commerciali diretti (*partner* commerciali indiretti rispetto alla prima società)²⁶. Qualora le controparti siano PMI, la società dovrà supportarle fornendo accesso allo sviluppo delle capacità, alla formazione e al potenziamento dei sistemi di gestione per prevenire impatti negativi. Inoltre, nel caso il cui il rispetto del codice di condotta o del piano di azione comprometta la sostenibilità economica della PMI, dovrà essere offerto a queste anche un supporto finanziario adeguato.²⁷.

Solo nel caso in cui nessuno dei precedenti rimedi risultasse efficace nel prevenire o arrestare gli effetti negativi, la direttiva prevede l'obbligo per la società di astenersi dall'instaurare nuove relazioni commerciali o dal prolungare ulteriormente un rapporto esistente con un partner commerciale in collegamento con il quale, o nella catena di attività del quale, sia emerso l'impatto. A seconda della gravità dell'impatto, sarà possibile procedere con una mera sospensione dei rapporti o, nei casi più gravi, con la cessazione definitiva del rapporto d'affari.

Al fine di determinare le misure adeguate per gestire gli impatti negativi si dovrà tenere conto del c.d. “livello di coinvolgimento della società in un impatto negativo” (in inglese “*level of involvement of the company in an adverse impact*”).

La società sarà chiamata a gestire gli impatti negativi causati da essa stessa o congiuntamente con filiazioni o *partner* commerciali, così come gli impatti causati esclusivamente da *partner* commerciali nelle catene di attività della società. In questo ultimo caso, l'azione della società, che, come vedremo, non potrà essere ritenuta civilmente responsabile, dovrà tuttavia esercitare la propria influenza sul *partner* commerciale per indurlo a prevenire o arrestare gli impatti negativi.

²⁶ Tale misura deve essere assistita da meccanismi di verifica della conformità (artt. 10, par. 5 e 11, par. 6), quale ad esempio la verifica da parte di terzi indipendenti. Nel caso in cui tali verifiche coinvolgano una PMI è espressamente previsto che il costo sia a carico della società e che la PMI possa volontariamente decidere di pagare parte del costo della verifica del terzo indipendente qualora intenda condividere con altre società il risultato delle verifiche.

²⁷ Nella direttiva si parla a titolo di esempio di finanziamenti diretti, prestiti a tasso agevolato, garanzie di approvvigionamento continuo o assistenza nell'ottenere finanziamenti (artt. 10, par. 2, lett. e) e 11, par. 2, lett. f.)).

1.3 *La responsabilità della società e altri meccanismi di enforcement*

Quanto ai meccanismi di *enforcement*, la direttiva articola un sistema su tre livelli:

- i. il risarcimento dei danni per la violazione degli obblighi di diligenza;
- ii. una procedura di reclamo e, infine;
- iii. un sistema di sanzioni amministrative.

Il regime di responsabilità civile, che per come è configurato appare chiaro che nel nostro ordinamento integri un'ipotesi speciale di responsabilità aquiliana, rappresenta senza dubbio la più significativa delle misure.

Nello specifico, l'art. 29 prevede un'espressa fattispecie di responsabilità per i danni causati, con colpa o dolo, dalle società a persone fisiche o giuridiche in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di diligenza, per come declinati agli artt. 10 e 11, quando il diritto, divieto, o obbligo contenuto nell'Allegato I "Diritti e divieti che figurano negli accordi internazionali sui diritti umani" sia destinato alla protezione della persona, sia essa fisica o giuridica, e sia stato prodotto un danno a un interesse tutelato dalla normativa nazionale. Quanto alla quantificazione del danno è previsto espressamente, al fine di impedire l'applicabilità dei c.d. danni punitivi, che questo non potrà mai superare l'entità del danno subito.

Tale impostazione implica anche che, almeno astrattamente, danni puramente ambientali (si pensi a titolo di mero esempio al danneggiamento di un ecosistema priva di impatti specifici su individui identificabili) non rientrino nell'ambito; il danno deve essere necessariamente causato a una persona.

Ma l'aspetto più innovativo di questa ipotesi di responsabilità, che per come ora descritta – nonostante le evidenti carenze redazionali – non si discosta troppo dalle fattispecie preesistenti consiste nella configurabilità di una ipotesi di responsabilità anche per i danni causati congiuntamente con i propri *partner* commerciali diretti e indiretti²⁸. Nonostante sia poi escluso espressamente che la società possa essere chiamata a rispondere civilmente degli eventuali danni prodotti

²⁸ Si tratta di un'ipotesi di responsabilità solidale, per quanto poi a livello pratico potrebbe risultare alquanto complesso rivalersi sull'impresa extra-UE. In una simile circostanza la società europea dovrebbe rispondere integralmente anche nel caso in cui il suo apporto sia marginale e secondario.

esclusivamente da un suo *partner* commerciale – d’altra parte in una simile ipotesi mancherebbe completamente un nesso di causalità - nella sua catena di attività, i considerando 45 e 53 impongono alla società in una tale evenienza di sfruttare la propria influenza per prevenire o attenuare tale impatto negativo prodotti esclusivamente dal proprio *partner* commerciale. Quanto al “causati congiuntamente” da una analisi dei considerando 87, 53 e 45 emerge che tale espressione debba essere intesa nel senso di comprendere ogni condotta, anche omissiva, ma con l’esclusione dei contributi minimi, che contribuisca a causare l’impatto negativo²⁹.

Di certo, un simile impianto non brilla per chiarezza e omogeneità dei fini e appare, anzi, contraddittorio e poco chiaro.

Ulteriormente difficile da comprendere appare come, stando alla lettera della direttiva, le ipotesi di responsabilità civile siano fondate solo sulla violazione dei doveri di prevenzione degli impatti negativi potenziali (art. 10) e di arresto degli impatti negativi effettivi (art. 11) con l’esclusione di ogni altra previsione inerente ai doveri di diligenza.

In particolare, non si riesce bene a comprendere le ragioni del mancato richiamo degli artt. 7 (Integrazione del dovere di diligenza nelle politiche e nei sistemi di gestione dei rischi della società), 8 (Individuazione e valutazione degli impatti negativi effettivi e potenziali) e 9 (Attribuzione di priorità agli impatti negativi effettivi e potenziali individuati).

Viene così – o almeno sembrerebbe a una prima lettura - sostanzialmente sancita l’irrelevanza, ai fini della responsabilità, dei presupposti logici dell’intero ciclo di *due diligence* su cui è costruito l’intero sistema di prevenzione e arresto degli impatti negativi.

Il rischio temuto è che le società rientranti nel perimetro della CSDDD possano, nell’individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali, applicare un approccio colposamente restrittivo al fine di limitare la propria eventuale responsabilità ed escludere, allo stesso

²⁹ Un interessante e condivisibile spunto è proposto in M. VENTORUZZO, *op. cit.*, 383 ss. in cui si propone l’applicazione del “modello 231” suggerendo che la società possa liberarsi dalla responsabilità civile dimostrando di aver adottato un’organizzazione e un sistema di controlli adeguato. Un meccanismo di tale sorta appare necessario per evitare che la responsabilità diventi di fatto “oggettiva” con il rischio di trasformare la direttiva in uno strumento eccessivamente punitivo. Sul punto, cfr. E. BARCELLONA, *op. cit.*, 21 ss.

modo si rischia che un'erronea prioritizzazione possa rimanere impunita qualora per sua causa degli impatti vengano si arrestati o prevenuti ma in modo inefficiente.

In realtà il problema, a uno sguardo più attento, non sembra essere concreto: entrambi gli artt. 10 e 11 richiamano espressamente gli artt. 8 e 9 permettendo loro indirettamente di giocare un ruolo rilevante ai fini della responsabilità. I due articoli, infatti, impongono l'adozione di adeguate misure per prevenire o arrestare non solo gli impatti negativi potenziali od effettivi individuati ai sensi dell'art. 8, ma anche quelli che «*avrebbero dovuto essere individuati a norma dell'art. 8*». Inoltre, il considerando 80 «nel determinare se le condizioni per la responsabilità della società siano state soddisfatte nell'ambito della valutazione atta a stabilire se la società abbia violato l'obbligo di affrontare in modo adeguato gli impatti negativi individuati, si dovrebbe valutare la correttezza della priorità attribuita dalla società agli impatti negativi da essa individuati».

L'impostazione europea, per quanto discutibile nella sua formulazione, è chiara: il legislatore europeo ha optato per un approccio restrittivo al fine di evitare cause per vizi meramente formali privi di nesso causale con un pregiudizio effettivo. D'altra parte, le disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9, individualmente considerate, se violate non implicano necessariamente la produzione di un danno a una persona e di conseguenza l'esperibilità di un'azione di responsabilità. Va, inoltre, sottolineato che la direttiva attribuisce alle autorità di vigilanza un potere sanzionatorio particolarmente pervasivo (il limite massimo delle sanzioni pecuniarie non è inferiore al 5 % del fatturato netto mondiale della società) esteso alle violazioni di tutti gli obblighi di condotta previsti dalla direttiva.

Ulteriori chiarimenti – almeno si spera – potranno arrivare dall'emanazione degli orientamenti e delle *best practice* della Commissione, ma ciò appare alquanto improbabile in quanto questi non è previsto possano intervenire e chiarire la disciplina dell'art. 29.

Le problematiche legate alla disciplina della responsabilità civile non si esauriscono qui. Come osserva autorevole dottrina³⁰, uno dei

³⁰ M. VENTORUZZO, *op. cit.*, 384 ss. Nel suo contributo l'autore valuta l'opportunità di introdurre l'istituto del *forum non conveniens*, tipico dell'ordinamento statunitense, come rimedio per superare la problematica in esame. La soluzione, da un certo punto di vista logica e anche condivisibile, solleva tuttavia

problemi che, a livello pratico e operativo, appare più rilevante riguarda la circostanza che le controversie relative alla violazione degli obblighi di cui alla CSDDD saranno tendenzialmente caratterizzate da una natura fortemente internazionale e, di conseguenza, le corti degli Stati Membri avranno notevoli difficoltà a reperire gli elementi di prova.

La critica non è infondata, eppure questa complessità potrebbe essere un male necessario. Unico possibile rimedio può essere trovato nell'inversione dell'onere della prova che imponga alla società, in evidente posizione di superiorità informativa e probatoria, di presentare tutta la documentazione necessaria alla soluzione del caso.

Quanto al secondo meccanismo di *enforcement* la direttiva all'art. 14 introduce un meccanismo di reclamo per permettere alle persone fisiche e giuridiche – inclusi i soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi che operano in settori collegati - di presentare un reclamo alla società qualora ritengano di aver subito un impatto negativo o abbiano il fondato timore di ritenere di poterne essere colpiti. La CSDDD chiarisce poi che reclamo non rappresenta un presupposto per l'esercizio di una eventuale azione di responsabilità civile.

Infine, il terzo meccanismo di *enfocement* prevede un complesso sistema di sanzioni amministrative pecuniarie e reputazionali: ogni stato dovrà, infatti, designare un'autorità di controllo competente (in Italia si potrebbe pensare alla AGCM³¹) che potrà esercitare poteri informativi, ispettivi e sanzionatori. Come osservato sopra l'autorità di vigilanza designata potrà emettere sanzioni per la violazione di tutti gli obblighi di diligenza individuati dalla direttiva.

2. CSDDD e discipline nazionali a confronto: il modello francese e il modello tedesco

Nonostante la portata indubbiamente innovativa della CSDDD, questa non rappresenta certo il primo intervento europeo su questi temi:

numerosi interrogativi circa la sua compatibilità con il diritto di accesso e il non meno secondario problema della scarsa sensibilità di molte giurisdizioni extra-europee ai diritti umani e al tema della tutela dell'ambiente.

³¹ G.D. MOSCO, R. FELICETTI, *Prime riflessioni sulla proposta di direttiva UE in materia di Corporate Sustainability Due Diligence*, in *An. giur. econ.*, 2022, 205 ss.

Francia³² e Germania³³ hanno già legiferato sulla *due diligence* e sulla *supply chain*³⁴. Un'analisi comparativa di questi provvedimenti potrebbe offrire spunti utili per recepire la CSDDD e per analizzarla in una prospettiva critica³⁵.

Quanto alla Francia, che per prima ha legiferato in questo ambito con la *Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre*, più che introdurre una disciplina speciale sono stati introdotti nel *Code de commerce* francese due nuovi articoli, L. 225-102-4 e L. 225-102-5.

L'articolo L. 225-102-4 stabilisce che le società che soddisfano determinati criteri quantitativi³⁶ debbano predisporre un piano di vigilanza per identificare i rischi e prevenire eventuali pregiudizi per i diritti umani e le libertà fondamentali, la salute e la sicurezza delle persone e per l'ambiente, derivanti dalle attività della società e delle controllate direttamente o indirettamente - ai sensi della legge francese - anche in relazione alle attività dei subfornitori o fornitori con i quali è

³² *Loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre* (reperibile all'indirizzo <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000034290626/2024-04-15/>).

³³ *Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG* (reperibile all'indirizzo <https://www.gesetze-im-internet.de/lksg/index.html>).

³⁴ Ancora più correttamente occorre sottolineare che anche altri paesi europei sono intervenuti sui medesimi temi, anche se generalmente in modo più specifico e circoscritto. Si pensi ad esempio al *Modern Slavery Act* approvato dal Regno Unito nel 2015 (reperibile all'indirizzo <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted>). Per un'analisi del contesto internazionale e, in particolare, di quello francese e tedesco cfr. F. ZECCHIN, *Sviluppo sostenibile delle catene di fornitura internazionali e diritti inviolabili*, in *JUS*, 2022, 397 ss.; P. ZUMBANSEN, *Global value chain legislation, modern slavery, climate change and finance: lessons from the European Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CSDDD”)*, McGill SGI Research Papers in Business, Finance, Law and Society, n. 8, 2024, 9 ss.

³⁵ Per il rapporto tra CSDDD e altre normative europee, in particolare quella finanziaria cfr. A. BALTRUNAITE, R. CANINI, F. CHIARELLI, E. CONSIGLIERE, P. COPPOTELLI, F. FORNASARI, T. LOIZZO, S. MOCETTI, C. MURACA, R. PARRELLA, F. SCHIMPERNA, E. SETTE, *op. cit.*, 17 ss.

³⁶ La disciplina francese in materia di doveri di diligenza trova applicazione nei confronti di quelle società che alla chiusura di due esercizi consecutivi, hanno almeno 5.000 dipendenti nella società stessa e nelle proprie filiali dirette o indirette con sede legale in Francia, o almeno 10.000 dipendenti nella propria società e nelle proprie filiali dirette o indirette con sede legale in Francia o all'estero.

in essere un rapporto commerciale consolidato, se tali attività sono legate a questo rapporto.

Il contenuto del piano è sostanzialmente sovrapponibile a quello della CSDDD e prevede: l'individuazione, analisi e classificazione secondo priorità dei rischi; la predisposizione di procedure di valutazione periodica della situazione delle società controllate, dei subfornitori o fornitori con i quali è instaurato un rapporto commerciale consolidato; le azioni appropriate per mitigare i rischi e prevenire i gravi danni; un meccanismo di allerta e raccolta delle segnalazioni relative ai rischi esistenti o potenziali; un sistema di monitoraggio e di valutazione delle misure adottate e della loro efficacia. Su diffida di un soggetto interessato è poi prevista il potere del tribunale di poter intimare il rispetto degli obblighi previsti dalla *Loy de vigilance*.

Quanto alle misure di *enforcement* la legge prevede una specifica fattispecie di responsabilità civile ai sensi dell'art. L. 225-102-5 e (prevedeva) poteri sanzionatori pubblici. La violazione degli obblighi di diligenza previsti dà luogo a una specifica fattispecie di responsabilità civile.

Infatti, sebbene originariamente previsti nel testo approvato della Loi a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale francese con la *Décision n° 2017-750 DC du 23 mars 2017* i poteri di *enforcement* pubblico previsti dalla *Loi* sono stati dichiarati incostituzionali per l'eccessiva indeterminatezza della relativa norma.

Il testo legislativo francese è caratterizzato da una eccessiva genericità nelle sue disposizioni, specialmente per quanto riguarda le posizioni giuridiche tutelate che non sono esplicitamente indicate e che dovranno pertanto essere determinate a livello interpretativo.

Inoltre, il meccanismo di responsabilità delineato dalla legge francese risulta relativamente vago. Il criterio delineato è quello dell'evitabilità. In altre parole, la società è responsabile di tutti i danni che avrebbe potuto prevenire adempiendo agli obblighi previsti. Tuttavia, non è chiaro fino a che punto e al ricorrere di quali condizioni si estenda la responsabilità della società nella supply chain.

Non sono specificamente individuate le misure di gestione dei rischi che la società dovrebbe intraprendere nei rapporti con i propri partner commerciali.

In ogni caso la disciplina francese, nonostante i margini di discrezionalità dell'impresa nella gestione dei doveri di diligenza

decisamente ampi, è caratterizzata da una migliore chiarezza e semplicità oltre che – inutile negare – maggior sinteticità.

Quanto alla disciplina tedesca, la Germania ha approvato nel 2021 una legge speciale (*„Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG“*) per gli obblighi di *due diligence* delle grandi imprese in materia di tutela dei diritti umani e salvaguardia dell’ambiente³⁷. La legge tedesca è entrata in vigore dal 1° gennaio 2023.

Analogamente alla CSDDD l’applicazione della *due diligence* tedesca è stata scandita in diverse fasi sulla base di criteri quantitativi in modo da garantire alle imprese³⁸ più piccole più tempo per prepararsi.

Come per la disciplina nazionale francese, anche la *LkSG* è nel suo contenuto essenziale sovrapponibile con la CSDDD: entrambe prevedono che i rischi di violazione degli obblighi di *due diligence* vengano individuati, valutati e classificati secondo priorità; impongono alle imprese di descrivere il proprio approccio ai doveri di diligenza; prevedono una definizione simile di catena di attività e coinvolgono sia i *partner* commerciali diretti che quelli indiretti; individuano le posizioni giuridiche tutelate in un apposito allegato; prevedono simili misure di prevenzione e gestione degli impatti negativi e introducono

³⁷ Per un’analisi più dettagliata della disciplina tedesca, v. A. GUERCINI, *La legge tedesca sugli obblighi di due diligence nella supply chain („Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG“)*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2022, 391 ss.; L. NOGLER, *Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz : perché è nata e quali sono i suoi principali contenuti*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2022, 1 ss.; A. VICARI, *Risikoanalyse e Risikomanagement nella LkSG: spunti in tema di assetti adeguati nella “catena di fornitura”*, in *Giur. Comm.*, 2023, I, 757 ss.

³⁸ Una prima differenza riguarda l’ambito di applicazione soggettivo della normativa tedesca che, ai sensi del §1, par. 1, non riguarda le sole società ma, più in generale le imprese (in tedesco *„Unternehmen“*). A livello pratico, tuttavia, la differenza appare marginale; i criteri quantitativi previsti rendono difficile, se non impossibile, che la normativa possa trovare applicazione in relazione a soggetti diversi dalle società. Per una ricostruzione del rapporto *Unternehmen* e impresa, cfr. tra F. MAZZARELLA, *Percorsi storico-giuridici dell’impresa Dall’«entreprise» all’«Unternehmen»*, Palermo, 2012, *passim*.

Quanto ai criteri quantitativi la legge in un primo momento ha trovato applicazione nei confronti delle imprese con sede o succursale in Germania, con almeno 3.000 fra dipendenti e lavoratori temporanei (compresi i dipendenti di società affiliate o distaccati all’estero). Dal 1° gennaio 2024, la soglia rilevante di dipendenti si è ridotta a 1.000.

una procedura di reclamo. La *LkSG* stabilisce l'obbligo per le imprese di implementare un sistema di gestione del rischio e di designare uno o più responsabili. Sebbene la direttiva europea non contenga una previsione simile, è altamente probabile che la sua applicazione richieda, *de facto*, analoghe esigenze organizzative a livello pratico.

Quanto poi alla concretizzazione dei doveri di diligenza e del loro effettivo contenuto anche la disciplina tedesca rimanda alle imprese il compito di individuare le misure e condotte più adeguate alla situazione concreta.

Rispetto alla CSDDD e anche alla *Loi* francese, tuttavia, la *LkSG*, ai sensi del §3, par. 3, esclude espressamente che violazione degli obblighi di diligenza possa fondare una specifica fattispecie di responsabilità civile diversa da quella ordinaria.

È, infine, previsto un sistema di *enforcement* pubblico per la violazione dei doveri di diligenza.

3. *Il possibile impatto della CSDDD sull'economia europea e internazionale*

Un'analisi della CSDDD, per quanto concisa, non può non soffermarsi anche sulle possibili conseguenze che questa direttiva potrebbe produrre in ambito economico.

A livello pratico, come già accennato in introduzione, si rileva un positivo cambio di approccio in quanto, fino ad ora, la normativa europea³⁹ ha concentrato i propri sforzi sull'imposizione di obblighi di *disclosure* e *reporting*, con evidenti limiti in quanto i dati a nostra disposizione hanno evidenziato la netta discrasia tra la *disclosure* e le azioni poi concretamente messe in atto dalle imprese⁴⁰.

L'applicazione della CSDDD, con i suoi standard di tutela dei diritti umani e dell'ambiente, aumenterà inevitabilmente i costi per le società coinvolte.

In ogni caso, pur nell'impossibilità in questa fase iniziale di

³⁹ Si pensi alla CSRD o al Regolamento Tassonomia.

⁴⁰ Cfr. M. GIANNETTI, M. JASOVA, M. LOUMIOTI, C. MENDICINO, “*Glossy Green*” *Banks: The Disconnect Between Environmental Disclosures and Lending Activities*, Working Paper Series, Banca Centrale Europea, 2023, 26 ss; P. SASTRY, E. VERNER, D. MARQUES-IBANEZ, *Business as usual: bank climate commitments, lending, and engagement*, Working Paper Series, Banca Centrale Europea, 2024, 36 ss.

quantificare tali costi, da alcune stime⁴¹ emerge che questi non sarebbero eccessivamente alti e, al contempo, si ritiene che l'applicazione di politiche ESG possa produrre benefici per le imprese, in particolare – ma non solo – dal punto di vista reputazionale⁴².

Tuttavia, è innegabile che la direttiva presenti limiti e lacune. Sebbene gli obiettivi siano meritevoli, il testo è spesso impreciso, vago e ambiguo, rendendo imprevedibili le conseguenze della sua applicazione.

Inoltre, la direttiva fa un eccessivo affidamento su degli *standard* di autodisciplina che le stesse società obbligate sono chiamate a definire in grande autonomia con il rischio che gli spazi applicativi della disciplina dettata in materia di responsabilità civile siano ridotti al minimo.

L'ambito applicativo, piuttosto ristretto⁴³, solleva delle questioni di opportunità, con il rischio che l'impatto pratico possa risultare marginale poiché non può direttamente incidere sulle imprese di dimensioni sottosoglia, ma comunque significative.

⁴¹ A. BALTRUNAITE, R. CANINI, F. CHIARELLI, E. CONSIGLIERE, P. COPPOTELLI, F. FORNASARI, T. LOIZZO, S. MOCETTI, C. MURACA, R. PARRELLA, F. SCHIMPERNA, E. SETTE, *op. cit.*, 33 ss. In particolare, nel *paper* si fa leva sul fatto che, secondo i dati ISTAT, già molte imprese italiane spontaneamente cercano di ridurre il proprio impatto ambientale. Maggiori difficoltà, invece, sono previste per le società più piccole prive di un adeguato assetto organizzativo per affrontare gli obblighi imposti dalla direttiva.

⁴² C. FLAMMER, *Does Corporate Social Responsibility Lead to Superior Financial Performance? A Regression Discontinuity Approach*, in *Manag. Sci.*, 2015, 2549 ss.; G. FRIEDE, T. BUSCH, A. BASSEN, *ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies*, in *J. Sust. Fin. Inv.*, 2015, 210 ss.; E. DIMSON, O. KARAKAŞ, X. LI, *Active Ownership*, in *Rev. Financ. Stud.*, 2015, 3225 ss.; A. FERRELL, H. LIANG, L. RENNEBOOG, *Socially Responsible Firms*, in *J. Financ. Econ.*, 2016, 585 ss.; K.V. LINS, H. SERVAES, A. TAMAYO, *Social Capital, Trust, and Firm Performance: The Value of Corporate Social Responsibility during the Financial Crisis*, in *J. Finance*, 2017, 1785 ss.; F. GANGI, L.M. DANIELE, N. VARRONE, *How do corporate environmental policy and corporate reputation affect risk-adjusted financial performance?*, in *Bus. Strateg. Environ.*, 2020, 1975 ss.

⁴³ COMMISSIONE EUROPEA, *Directive on Corporate Sustainability Due Diligence. Frequently Asked Questions*, 2024 (reperibile all'indirizzo https://commission.europa.eu/business-economy-euro/doing-business-eu/sustainability-due-diligence-responsible-business/corporate-sustainability-due-diligence_en), in cui si stima che la CSDDD riguarderà circa 6.000 società europee e circa 900 società non europee.

In conclusione, sia poi consentita una riflessione sui possibili impatti economici e sociali – troppo spesso ignorati - della CSDDD.

Negli ultimi decenni la globalizzazione ha rappresentato, malgrado i suoi limiti, un motore di sviluppo e crescita a livello mondiale. Dal termine della Seconda Guerra Mondiale, l'eliminazione delle barriere commerciali ha favorito una progressiva apertura e integrazione globale del sistema dei commerci internazionali. In questo contesto, la globalizzazione e l'espansione del commercio globale hanno contribuito alla riduzione della povertà e delle disuguaglianze tra paesi⁴⁴.

Negli ultimi anni, tuttavia, il fenomeno della globalizzazione ha rallentato; le tensioni geopolitiche, il rallentamento delle economie di molti paesi⁴⁵, l'impoverimento della classe media e l'aumento delle disparità economiche nei paesi occidentali⁴⁶ e le tensioni sociali interne⁴⁷ hanno contribuito a mettere in discussione la

⁴⁴ J. BHAGWATI, T.N. SRINIVASAN, *Trade and poverty in the poor countries*, in *Am. Econ. Rev.*, 2002, 180 ss.; D. DOLLAR, A. KRAAY, *Trade, growth, and poverty*, in *Econ. J.*, 2004, F22 ss.; ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO, *World Trade Report 2023*, 2024, 62 ss. (reperibile all'indirizzo <https://www.wto-ilibrary.org/content/books/9789287074102>); L. CHANCEL, T. PIKETTY, E. SAEZ, G. ZUCMAN, *World Inequality Report 2022*, World Inequality Lab, 2022, 52 ss. (reperibile all'indirizzo <https://wir2022.wid.world/download/>).

⁴⁵ Cfr. FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE, *World Economic Outlook. Navigating Global Divergences*, 2023, 1 ss. (reperibile all'indirizzo <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/10/10/world-economic-outlook-october-2023>).

⁴⁶ Nonostante a livello globale la povertà e le disuguaglianze tra paesi si sono nettamente ridotte al contempo le differenze reddituali all'interno dei singoli paesi sono mediamente cresciute. Sul punto, v. M. CA' ZORZI, P. COVA, A. JOCHEM, *Globalisation and inequality*, in *The implications of globalisation for the ECB monetary policy strategy*, Occasional Paper Series, ECB Strategy Review, Banca Centrale Europea, 2021, n. 263, 32 ss.; C. VACAS-SORIANO, *Developments in income inequality and the middle class in the EU*, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2024, 9 ss. (reperibile all'indirizzo <https://www.eurofound.europa.eu/en/publications/2024/developments-income-inequality-and-middle-class-eu>).

⁴⁷ Cfr. L. GUIISO, H. HERRERA, M. MORELLI, T. SONNO, *Global crises and populism: the role of Eurozone institutions*, in *Econ. Policy*, 2019, 95 ss.; P. BARRETT, M. APPENDINO, K. NGUYEN, J. DE LEON MIRANDA, *Measuring social unrest using media reports*, IMF Working Paper, Fondo Monetario Internazionale, 2020, n. 129, 1 ss. (reperibile all'indirizzo

globalizzazione⁴⁸.

Di fronte a questo scenario, imprese e governi stanno reagendo riducendo la propria dipendenza da economie estere, riavvicinando le fonti di approvvigionamento e le filiere e, più in generale, ridisegnando le proprie politiche commerciali⁴⁹.

Per quanto allo stato attuale non sia possibile parlare di de-globalizzazione⁵⁰, un inasprirsi della frammentazione del commercio globale potrebbe avere in un prossimo futuro serie conseguenze sull'economia e sul benessere mondiale⁵¹.

Ciò premesso quali conseguenze potrebbe avere la CSDDD in un simile – e indubbiamente complesso – contesto economico?

La violazione dei diritti umani e le minacce ambientali sono indubbiamente più frequenti in Stati extra-europei, in particolare tra quelli meno sviluppati economicamente e socialmente. Di

<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/07/17/Measuring-Social-Unrest-Using-Media-Reports-49573>).

⁴⁸ Oggi si parla della c.d. “*slowbalization*”. Per approfondire, v. M. LOSSANI, F. SCINETTI, N. SCUTIFERO, *Deglobalizzazione o slowbalisation?*, Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, 2023, *passim* (reperibile all’indirizzo <https://osservatoriocpi.unicatt.it/ocpi-Deglobalizzazione%20o%20slowbalisation.pdf>).

⁴⁹ Il trasferimento all’interno dei propri confini (o in paesi amici) di produzioni precedentemente delocalizzate si definisce *reshoring* (o in paesi amici *friendshoring*). Sul tema sia consentito rinviare, senza pretese di completezza, a P. BARBIERI, F. CIABUSCHI, L. FRATOCCHI, M. VIGNOLI, *What do we know about manufacturing reshoring?*, in *J. Glob. Oper. Strateg.*, 2018, 79 ss.; S. KINKEL, D. PEGORARO, R. COATES, *Reshoring in the US and Europe*, in *Industry 4.0 and regional transformations*, L. De Propis, D. Bailey (edited by), Londra, 2020, 176 ss.; L. ALFARO, D. CHOR, *Global supply chains: the looming “great reallocation”*, Working Paper 24-012, Harvard Business School, 2023; ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO, *Offshoring, Reshoring, and the Evolving Geography of Jobs: A Scoping Paper*, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, 2024, 13 ss. (reperibile all’indirizzo https://www.oecd.org/en/publications/offshoring-reshoring-and-the-evolving-geography-of-jobs_adc9a9d5-en.html).

⁵⁰ Cfr. M. DI SANO, V. GUNNELLA, L. LEBASTARD, *Deglobalisation: risk or reality?*, The ECB Blog, 2023 (reperibile all’indirizzo <https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2023/html/ecb.blog230712~085871737a.en.html>).

⁵¹ Cfr. M.G. ATTINASI, L. BOECKELMANN, B. MEUNIER, *Rilocalizzazione delle catene globali del valore in paesi amici: una valutazione basata su modelli*, in BCE Bollettino economico, 2023, n. 2, 65 ss.

conseguenza, da una prima riflessione sul tema, tre sembrerebbero essere i possibili scenari: (i) la direttiva, complici i suoi difetti e la complessità del tema affrontato, non riuscirà a produrre risultati apprezzabili; (ii) la direttiva produrrà un effetto positivo sui Paesi emergenti a più alto rischio, ottenendo un miglioramento nel rispetto dei diritti umani e dell'ambiente; o (iii) le società, per adempiere alle prescrizioni della direttiva, decideranno di rilocalizzare parte della propria catena di attività in paesi maggiormente rispettosi dei diritti umani e dell'ambiente⁵².

Non necessariamente - anzi, molto probabilmente - condotte che noi europei consideriamo violazioni dei diritti umani in molti Paesi sono, invece, socialmente accettate e talvolta espressamente consentite dalla legge⁵³ e pensare che una norma europea possa modificare ciò, sembra purtroppo alquanto ottimistico, se non velleitario⁵⁴. Per tale ragione la terza opzione appare senza dubbio quella più plausibile.

Un simile scenario, con ogni probabilità, renderebbe particolarmente attrattivi i paesi dell'Europa orientale e, più in generale, le regioni meno sviluppate dell'UE in quanto in grado di garantire un quadro economico, sociale ed istituzionale decisamente più stabile e affidabile e in possesso di una collocazione geografica in grado di ottimizzare i costi di trasporto e della filiera, e questo nonostante siano caratterizzati

⁵² Naturalmente si tratta di una semplificazione, più probabilmente si otterranno dei risultati compositi.

⁵³ Partendo dalle riflessioni di E. BARCELLONA, *op. cit.*, 14 ss. e volendo considerare i doveri di diligenza fissati dalla direttiva come un *quid pluris* che la società è tenuta a rispettare di fatto si otterrebbe il risultato di applicare la normativa europea in materia di diritti umani e ambiente anche nei paesi emergenti rendendo illecite condotte che secondo la legge locale sarebbero invece consentite. Non necessariamente un simile effetto sarebbe apprezzato in tutti i paesi emergenti.

⁵⁴ Tra l'altro, anche volendo argomentare in tal senso, non solo si tratterebbe di un processo lungo e complesso, ma, allo stesso tempo non potrebbe che determinare un aumento dei costi del lavoro, rendendo di fatto i paesi emergenti meno attrattivi per le imprese occidentali. Bisogna poi ricordare che la sensibilità occidentale e, in particolare, europea ai diritti umani non è globalmente condivisa. I paesi emergenti hanno notevoli difficoltà a riconoscere il valore dei diritti umani tipici degli ordinamenti occidentali. Sul relativismo dei diritti umani, *ex multis*, cfr. M. J. PERRY, *Are Human Rights Universal? The Relativist Challenge and Related Matters*, in *Hum. Rights Quart.*, 1997, 461 ss.; C. BROWN, *Universal human rights: a critique*, in *Int. J. Hum. Rights*, 1997, 41 ss.; S. HOPGOOD, *The endtimes of human rights*, New York, 2013, *passim*.

da un costo del lavoro decisamente maggiore rispetto alle economie emergenti⁵⁵.

Un tale scenario è coerente con quelli precedentemente descritti e si inserisce nel fenomeno del *reshoring* e della *slowbalisation*⁵⁶.

L'applicazione della direttiva potrebbe portare benefici economici – tutti da quantificare - per l'Europa, ma, allo stesso tempo rischia di ridurre gli investimenti occidentali nelle economie emergenti. Si tratta, in concreto, di disinvestire e sottrarre risorse da paesi che sono ad oggi tra i più poveri del mondo in cui, al netto delle violazioni dei diritti umani e dell'inquinamento, gli investimenti occidentali rappresentano una fonte di ricchezza.

Gli interessi in gioco sono numerosi e complessi. Ricostruire un quadro completo e individuare una strategia per massimizzare gli effetti positivi e minimizzare quelli negativi, al fine di rafforzare l'economia europea, mantenere la competitività e garantire la tutela dei diritti umani e la difesa dell'ambiente, rappresenta una sfida significativa.

È inoltre necessario considerare attentamente le implicazioni delle proprie scelte senza – auspicabilmente - mettere in discussione la globalizzazione, che ha contribuito alla crescita economica delle società moderne.

4. *Il pacchetto Omnibus*

Il dibattito sulla CSDDD ha subito un'ulteriore evoluzione a seguito della presentazione, da parte della Commissione Europea nel febbraio 2025, della proposta legislativa nota come "Pacchetto Omnibus" (COM(2025) 81). Questo nuovo pacchetto di proposte mira alla semplificazione della normativa europea in materia di sostenibilità al fine di stimolare la competitività anche attraverso la riduzione del carico normativo. La Commissione stima che ciò porterà a una riduzione degli oneri amministrativi di almeno il 25% e quelli per le PMI di almeno il 35% entro la fine del presente mandato e «secondo una stima prudenziale le proposte apporteranno risparmi complessivi in

⁵⁵ Per confrontare il costo del lavoro in EU tra i diversi stati membri, v. EURSTAT, *Hourly labour costs, 2023* (reperibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hourly_labour_costs).

⁵⁶ Cfr. ntt. (48) e (49).

termini di costi amministrativi annuali di circa 6,3 miliardi di € e mobilitano capacità aggiuntive di investimento pubblico e privato pari a 50 miliardi di € a sostegno delle priorità politiche»⁵⁷. La proposta, in realtà più complessa di quanto fin ora prospettato, intende apportare modifiche, oltre che alla CSDDD, alla CRSD, al regolamento Tassonomia, al regolamento InvestEU e il regolamento CBAM.

Tale proposta, qualora fosse adottata, avrebbe un impatto diretto e significativo su quanto fino ad ora analizzato.

Sebbene l'impianto della direttiva venga sostanzialmente confermato le modifiche sarebbero particolarmente incisive e modificherebbero significativamente la disciplina⁵⁸.

Le modifiche più significative riguardano:

- i. la soppressione dell'articolo 29, paragrafo 1, e del relativo regime di responsabilità civile armonizzato a livello europeo per le violazioni degli obblighi di diligenza e riduzione dei soggetti legittimati attivi ad agire in giudizio;
- ii. il rinvio di un anno l'entrata in vigore della direttiva e i termini per il recepimento della stessa nel diritto nazionale;
- iii. l'eliminazione dell'obbligo per le società di cessare il rapporto commerciale come misura di ultima istanza in caso di impatti negativi gravi e non mitigabili;
- iv. la riduzione della frequenza di monitoraggio dei propri *partner* commerciali da annuale a ogni cinque anni;
- v. la restrizione delle valutazioni sugli impatti negativi potenziali ed effettivi ai soli *partner* commerciali diretti (salvo prova dell'esistenza di rischi noti lungo la catena di attività);
- vi. la riduzione della quantità di informazioni che possono essere richieste nell'ambito della mappatura della catena del valore da parte delle grandi imprese alle PMI;
- vii. la riduzione e semplificazione della nozione di portatori di interessi;

⁵⁷ COMMISSIONE EUROPEA, *La Commissione semplifica le norme sulla sostenibilità e sugli investimenti dell'UE e riduce le spese amministrative delle imprese di oltre 6 miliardi di €*, Comunicato stampa, 2025 (reperibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_25_614).

⁵⁸ Per un'analisi della proposta di modifica, v. G. DE FALCO, *CSDDD: il processo di destrutturazione del pacchetto Omnibus*, in www.dirittobancario.it, 2025 (reperibile all'indirizzo <https://www.dirittobancario.it/art/csddd-il-processo-di-destrutturazione-del-pacchetto-omnibus/>).

- viii. la rimozione del limite minimo alle sanzioni;
- ix. l'incremento del livello di armonizzazione degli obblighi di dovuta diligenza per garantire condizioni di parità nell'UE attraverso un divieto di adottare disposizioni più rigorose a livello nazionale.

Nel caso in cui il pacchetto di riforma venisse approvato, quindi, il regime di responsabilità civile per i sarebbe interamente demandato al diritto interno dei singoli Stati Membri. La Commissione motiva una simile scelta con la volontà di ridurre i rischi e i costi di contenzioso per le imprese. Questo, tuttavia, implica anche la possibilità di divergenze significative tra gli stati europei, che possano di fatto incentivare condotte di arbitraggio normative a danno dei principi che la direttiva si propone invece di tutelare.

L'intero pacchetto di modifiche appare finalizzato più che a semplificare e a ridurre i costi di compliance a smontare la direttiva riducendone in modo esponenziale la portata; il tutto senza invece intervenire su quello che forse era uno dei punti di maggiore criticità della CSDDD, vale a dire la scarsa chiarezza ed eccessiva genericità degli obblighi di condotta e delle politiche che le società europee dovrebbero implementare.

L'efficienza e l'efficacia nella tutela dell'ambiente e dei diritti umani non può essere perseguita annacquando le conseguenze giuridiche di un impatto negativo prodotto da una società europea su tali valori, né riducendo la valutazione degli impatti negativi ai soli rapporti con *partner diretti* – il che, sia chiaro, rischia di rendere lettera morta l'intera CSDDD – ma attraverso una maggior chiarezza degli obblighi e dei doveri che le imprese sono tenute a rispettare. D'altra parte, è sufficiente osservare le equivalenti discipline tedesca e francese che con maggiore semplicità, chiarezza e, soprattutto, semplicità riescono a definire un quadro non troppo diverso da quello della CSDDD.

Il dibattito è ancora vivo – per il momento solo il rinvio dei termini è stato, in data 3 aprile 2025, approvato dal Parlamento europeo - e la proposta ha sollevato numerose critiche⁵⁹. Non rimane che attendere i

⁵⁹ Tra le più autorevoli, senza pretesa di completezza, v. OHCHR, *OHCHR Commentary on the Omnibus Proposal EU proposal risks backsliding on historic Corporate Sustainability Directive, 2025* (reperibile all'indirizzo <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/mhrdd/ohchr-commentary-omnibus.pdf>); UNITED NATIONS WORKING GROUP ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS, *Statement by the United Nations Working Group on Business and*

prossimi sviluppi di una vicenda che potrebbe sensibilmente modificare la portata e l'impatto di questa direttiva su diritto ed economia europea e forse globale.

Human Rights encouraging the European Union to ensure that any developments relating to the Corporate Sustainability Due Diligence Directive are in alignment with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, 2025 (reperibile all'indirizzo

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/business/workinggroupbusiness/20250212-Statement-WG-BHR-EU.pdf>); DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS, Reaction to Omnibus-proposal made by the European Commission, 2025 (reperibile all'indirizzo <https://www.humanrights.dk/news/reaction-omnibus-proposal-made-european-commission>).